

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **470/1988** (ECLI:IT:COST:1988:470)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BALDASSARRE**

Udienza Pubblica del **10/12/1987**; Decisione del **20/04/1988**

Deposito del **27/04/1988**; Pubblicazione in G. U. **04/05/1988**

Norme impugnate:

Massime: **9087 9088**

Atti decisi:

N. 470

## SENTENZA 20-27 APRILE 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato il 21 ottobre 1985, depositato in Cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 43 del Registro ricorsi 1985, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste del 2 agosto 1985 (G.U. n. 198 del 23 agosto 1985), recante: "Modalità e procedura per la richiesta ed il rilascio del nulla-osta di importazione previsto dall'art. 26 della legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dell'attività sementiera".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'avvocato Maurizio Steccanella per la Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

*Ritenuto in fatto*

1. - Con ricorso notificato il 21 ottobre 1985 e depositato il 30 successivo, la Regione Lombardia ha proposto conflitto di attribuzione in relazione al decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste del 2 agosto 1985, avente ad oggetto "Modalità e procedura per la richiesta ed il rilascio del nulla-osta di importazione previsto dall'art. 26 della legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dell'attività sementiera".

Secondo la regione ricorrente, con il decreto impugnato il Ministro dell'Agricoltura ha inteso attribuire agli Osservatori per le malattie delle piante compiti di verifica della conformità dei prodotti sementieri destinati all'importazione rispetto alle prescrizioni del nulla-osta ministeriale. Poiché gli Osservatori per le malattie delle piante sono uffici trasferiti alle regioni sin dal 1972, i quali peraltro sono stati disciplinati da leggi regionali, la ricorrente deduce che il decreto impugnato, in quanto attribuisce a uffici regionali e al personale dipendente della regione compiti e mansioni non previsti dalle leggi regionali, pone in essere una invasione del potere organizzatorio della regione.

Sempre ad avviso della ricorrente, lo stesso decreto invade, poi, le competenze regionali, in quanto attribuisce potestà provvedimentali esterne ai dipendenti regionali. Semmai, aggiunge la ricorrente, per rispettare le attribuzioni regionali, lo Stato avrebbe potuto delegare alla regione, ove lo avesse ritenuto opportuno, le funzioni amministrative disciplinate dall'atto impugnato, mentre non avrebbe mai dovuto provvedere ad affidare direttamente compiti, mansioni ed esercizio di proprie funzioni ad uffici della regione e a dipendenti regionali.

2. - Si è costituito nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso venga dichiarato non fondato.

La difesa dello Stato osserva, in primo luogo, che il ricorso della Regione Lombardia muove da una premessa inesatta, in quanto gli Osservatori per la difesa delle piante sono stati trasferiti alle Regioni solo dopo l'entrata in vigore della legge 29 aprile 1976, n. 195, della quale il decreto impugnato costituisce attuazione, per effetto degli artt. 74, primo comma, e 111, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Il d.P.R. n. 11 del 1972, infatti, aveva mantenuto ferme le attribuzioni dello Stato quanto alla importazione, esportazione ed al transito di piante o parti di piante e semi di provenienza estera (art. 4, lett. d). Né, ad avviso dell'Avvocatura, il trasferimento delle funzioni concernenti la importazione delle sementi può desumersi dall'avvenuto trasferimento degli Osservatori, perché, da un lato, l'art. 4, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 riserva allo Stato quelle funzioni che, nell'ambito della difesa fito-sanitaria, attengono ai rapporti internazionali, e, dall'altro, l'art. 71, lett. b) dello stesso d.P.R. riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti l'organizzazione del commercio con l'estero.

Da tutto ciò consegue, a giudizio dell'Avvocatura, che rientra nella competenza dello Stato dettare le norme regolamentari previste dall'art. 26 della legge n. 195 del 1976, e che spetta al Ministro dell'Agricoltura emettere il nulla-osta richiesto dallo stesso art. 26. Mentre devono considerarsi delegate alle Regioni, ai sensi dell'art. 111, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, le funzioni di vigilanza previste dall'art. 21 del R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700 e dall'art.

Pertanto il decreto impugnato, dettando norme regolamentari che integrano la disciplina di una attribuzione statale, non invade alcuna competenza regionale. Allo stesso modo, il conferimento agli Osservatori della competenza ad esercitare le funzioni relative al rilascio del nulla-osta e alla vigilanza sulla corrispondenza tra importazione ed autorizzazione ad importare, non lede alcuna attribuzione della Regione, per il fatto che l'art. 26 della legge n. 195 del 1976, della quale il decreto impugnato costituisce esecuzione, fa menzione degli Osservatori per le malattie delle piante. D'altronde, ove tali uffici non dovessero più esistere, la disposizione di cui all'art. 26, ad avviso dell'Avvocatura, non potrebbe operare che in connessione con la normativa regionale che abbia attribuito a diverso ufficio regionale le funzioni prima esercitate dagli Osservatori e poi delegate agli uffici regionali, ai sensi dell'art. 111, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977.

In ogni caso, conclude la difesa dello Stato, il diretto avvalersi da parte dello Stato di uffici regionali per l'esercizio di una propria attribuzione, al di fuori di un'apposita delega alla Regione, non potrebbe dar luogo ad alcuna violazione di competenze regionali, come già sostenuto dalla Corte con la sentenza n. 35 del 1972.

#### *Considerato in diritto*

1. - La questione su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi è la seguente: se un decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, con il quale viene affidato ad un ufficio regionale l'esercizio di funzioni statali, sia invasivo o meno delle attribuzioni regionali in materia di organizzazione degli uffici e di individuazione degli organi muniti di potestà provvedimentale esterna.

Nel caso di specie, infatti, il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, con il decreto impugnato, ha affidato agli Osservatori per le malattie delle piante, che sono stati espressamente trasferiti alle regioni con il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (art. 74), il compito di verificare se i prodotti sementieri destinati all'importazione risultino conformi alle prescrizioni del nulla-osta ministeriale.

Considerato che le due parti concordano nel ritenere che le funzioni attinenti al controllo di conformità, come sopra definito, sono di spettanza statale e che l'oggetto del conflitto riguarda soltanto se lo Stato possa affidare l'esercizio di quelle funzioni ad uffici regionali, come gli Osservatori per le malattie delle piante, il ricorso va rigettato.

2. - Secondo una recente pronuncia di questa Corte (sent. n. 216 del 1987) - che ha ribadito, peraltro, un principio già affermato nella sentenza n. 35 del 1972 - non si può dubitare della "legittimità di disposizioni che consentono allo Stato, senza utilizzare l'istituto della delega all'ente di cui al secondo comma dell'art. 118 Cost., di avvalersi di uffici regionali". Per un verso, infatti, sarebbe assurdo negare allo Stato una facoltà riconosciuta alle regioni nei confronti degli altri enti locali territoriali e, per un altro, questo principio, come ha più volte affermato questa Corte (sentt. n. 359 del 1985, nn. 221 del 1988), risponde alle esigenze della "leale cooperazione" fra le componenti essenziali dello Stato regionale, che deve necessariamente caratterizzare i rapporti tra organi statali e regionali in un'amministrazione pubblica ispirata, a norma dell'art. 5 Cost., al riconoscimento delle autonomie nell'ambito di un disegno unitario.

In siffatto quadro, questa Corte non può esimersi dal sottolineare l'opportunità di intese, di accordi o di convenzioni tra lo Stato e le regioni interessate, allorché dall'avvalimento degli

uffici regionali derivino, per questi ultimi, particolari oneri ovvero particolari problemi incidenti sullo svolgimento delle proprie funzioni.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Rigetta il ricorso e dichiara che spetta allo Stato avvalersi degli Osservatori per le malattie delle piante per lo svolgimento dei compiti inerenti al controllo delle importazioni dei prodotti sementieri, previsti dal decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste 2 agosto 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*